

XXII.

TORNATA DEL 24 APRILE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo* — *Comunicazione di una domanda d'interpellanza del senatore Pierantoni* — *Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario* — *Approvazione del complesso dell'art. 1 dopo discussione intorno al n. 8 e successivi dell'articolo modificato del Codice di procedura civile, alla quale prendono parte i senatori Griffini, Capone, Salis, Pierantoni, Costa, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia; e senza osservazioni, degli articoli 2 e 3 del disegno di legge* — *Approvazione di tre progetti di legge per maggiori spese sullo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91, e di due progetti, l'uno relativo alla convalidazione del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7051, riguardante la ricostruzione del palazzo demaniale detto il « Broletto » in Milano; l'altro per la convenzione col Messico del 20 agosto 1889, circa la nazionalità dei figli dei sudditi rispettivi* — *Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia; più tardi intervengono i ministri del Tesoro e delle Finanze.

Il senatore, segretario, CENCHELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Bernardo Tolomei chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni il congedo si intenderà accordato.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro guardasigilli, leggo la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'industria e commercio, sulle ragioni per le quali molte convenzioni internazionali, non sono sottoposte all'approvazione del Parlamento.

« PIERANTONI ».

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Farò nota ai miei colleghi l'interpellanza del senatore Pierantoni. Quanto a me, dichiaro fin d'ora che non ho difficoltà d'accettarla.

PRESIDENTE. Sta bene; vuol dire che si dirà poi quando gli onorevoli ministri intenderanno di rispondere.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Mi sembra che il tenore dell'interpellanza riguardi più specialmente il ministro degli affari esteri.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario » (N. 7).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario ».

Come il Senato rammenta ieri fu iniziata la discussione dell'art. 1 del progetto di legge e vennero approvati i numeri dell'art. 390 dall'1 al 7 inclusivo.

Passeremo dunque al n. 8. Lo leggo:

8. Salvo quanto è disposto pei giudizi di appello nell'art. 489, e, in ordine alla contumacia, nel n. 10 di questo articolo, se il deposito dei documenti e della comparsa conclusionale, non è stato eseguito nei termini fissati al n. 1 di questo articolo, sull'istanza della parte che lo ha eseguito, la causa viene differita ad altra udienza, con un termine non maggiore di trenta giorni. Nell'udienza di rinvio si applicano le disposizioni del n. 5 di questo articolo, per gli effetti previsti nei numeri 6 e 7.

Il signor senatore Griffini propone che al n. 8 proposto dall'Ufficio centrale, dopo le parole: *della parte che lo ha eseguito*, si introducano queste: *in tempo*.

L'onor. senatore Griffini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore GRIFFINI. Come il Senato ha udito, l'emendamento che io propongo a questo comma è semplicemente di forma, e non mi è stato suggerito da altro intento fuorchè da questo, di prevenire certe critiche che alle volte, non sempre con fondamento si fanno, dicendo che le nostre leggi non sono concepite con tutta la desiderabile chiarezza.

Il comma 8 contempla un solo contendente e precisamente quello che non ha eseguito nei termini fissati il deposito dei documenti e della comparsa conclusionale, ma che può averlo eseguito estemporaneamente.

Dopo aver contemplato questo contendente, si dice che sulla istanza della parte che ha eseguito il deposito, la causa viene differita ad altra udienza.

Se noi stassimo alla interpretazione grammaticale, parrebbe che, parlando della parte

che ha eseguito il suo deposito, l'articolo si riferisca a quell'unico contendente contemplato nel comma.

Ma sarebbe assurdo il voler credere che si sia inteso di accordare un beneficio, precisamente alla parte che si trova in colpa, cioè a dire che ha tardato ad effettuare il suo deposito, e quindi si deve ritenere per fermo che si è inteso alludere, non a quel contendente che è citato nell'articolo, ma all'altro il quale ha fatto il deposito a tempo opportuno.

Se noi stiamo alla interpretazione logica, sarebbe così, ma stando alla interpretazione grammaticale, apparirebbe l'opposto.

Io credo che possa essere opportuno di correggere la dizione dell'articolo, coll'aggiungere le parole *in tempo* dopo le parole *sull'istanza della parte che lo ha eseguito*. Di tal guisa si esprimerebbe nettamente il concetto, che mancando una parte ad eseguire in tempo il deposito, sulla istanza dell'altra parte, cioè di quella che lo ha eseguito in tempo, si accorderà il differimento della causa.

Non credo aggiungere altro, attesa la semplicità dell'emendamento che propongo.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del signor senatore Griffini è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Siamo perfettamente d'accordo nella sostanza; ad ogni modo sono lietissimo di poter essere corretto e completato dal nostro collega Griffini, e, mercè il suo consiglio, posto in grado di esprimere più esattamente il concetto che noi volevamo dire. Accetto quindi il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. L'accetto.

PRESIDENTE. Il signor ministro accettando la redazione dell'Ufficio centrale ed il sotto-emendamento proposto dal signor senatore Griffini, pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Griffini e che consiste nell'aggiunta delle parole: *in tempo*, dopo le parole: *della parte che lo ha eseguito*.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il n. 8 che già ho letto con l'aggiunta testè votata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo al n. 9:

9. Se una delle parti faccia istanza perchè la causa sia discussa, il tribunale o la Corte può far procedere alla discussione nella medesima udienza in cui la causa è portata per la prima volta, ovvero ordinare che si osservino le disposizioni dei n. 5 e 6, abbreviando i termini fissati in detti numeri.

Pongo ai voti questo n. 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora il n. 10.

10. Se le parti sono d'accordo nel ritenere necessario per la istruzione della causa un termine più lungo di quelli indicati ai n. 5 e 6, o se una di esse faccia tale istanza, il tribunale o la Corte, ove ne ravvisi la opportunità, potrà allungare i termini stessi fino al doppio della loro durata.

Senatore CAPONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAPONE. Chiederei uno schiarimento. Quando si dice... « faccia tale istanza, il tribunale o la Corte, ove ne ravvisi la opportunità, potrà allungare i termini ecc... » si intende che ciò si possa fare con semplice ordinanza o con sentenza?

Interessa chiarire la cosa, perchè se si tratta di sentenza non correrebbe più così facile e spedita la procedura che con questo progetto si cerca di semplificare.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Io sono convinto che il ministro nel proporre questo numero nono, ora decimo, ha inteso che fosse provveduto col mezzo di ordinanza presidenziale, giacchè si tratta di constatare l'accordo delle parti; ed è nel sistema di tutto il progetto ed anche del Codice in vigore, che dove le parti sono d'accordo si provvede con ordinanza.

Ad ogni modo trovo opportuna la osservazione del nostro collega: ma credo però che

troverà una soluzione nel regolamento che col l'articolo secondo del progetto si dà autorità al Governo di fare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Io non contrasto in modo alcuno le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Costa a nome dell'Ufficio centrale.

Solo per confermare questa interpretazione del n. 9, che ora è diventato 10, dirò che nel progetto ministeriale veniva completato col n. 13, perchè vi si diceva che nel foglio di udienza si doveva far constare dell'accordo delle parti e del rinvio ordinato nei casi indicati. Quindi veniva tanto più direttamente spiegato che era per ordinanza anzi che per sentenza che si dovesse procedere.

Del resto questo lo vedremo poi al n. 13.

Senatore CAPONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAPONE. Io non desiderava avere che questi schiarimenti, perciò son grato all'onorevole guardasigilli e all'Ufficio centrale che hanno accettato la mia osservazione e coi loro chiarimenti hanno tolto di mezzo la difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il n. 10 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

11. Quando per legge o per autorizzazione del presidente, nei casi di urgenza, a norma dell'art. 154, o per rinvio a breve intervallo, i termini rimangono abbreviati, il deposito degli atti e documenti e delle comparse conclusionali di cui ai numeri 1 e 6 di questo articolo, si fa dalle parte nei termini fissati dal decreto del presidente; e se fra la citazione e l'udienza non intercedono almeno ventiquattro ore, deve farsi in cancelleria nel giorno stesso dell'udienza, un'ora prima di quella in cui essa viene aperta.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Io pregherei l'Ufficio centrale di vedere, se non potesse consentire con me nel ritenere l'ultima parte di questo num. 11 soverchiamente minuta.

Si dice: «...un'ora prima di quella in cui essa (l'udienza) viene aperta». Sono disposizioni queste talvolta troppo minute, che difficilmente sono osservate, massimamente non avendo sanzione alcuna. D'altronde potrebbero sorgere difficoltà quando fosse già passato il minuto che compie l'ora.

Perciò mi sembra che nel concetto dell'Ufficio centrale che ha proposto questo numero 11, cui aderisco, si potrebbe dire «prima dell'apertura dell'udienza», perchè in allora vuol dire che le parti debbono essere diffidate in tempo utile della comparsa e variazione che sia stata introdotta, senza che vi possa essere questione o contestazione in ordine al maggiore o minore intervallo di tempo.

Difatti se si dirà «prima dell'apertura della udienza», poichè ora ordinariamente le cause si possono con facilità rinviare o posporre l'una all'altra, le parti che non hanno avuto comunicazione della comparsa conclusionale, possono facilmente prenderne cognizione.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Il concetto dell'Ufficio centrale è che anche nei casi di citazione d'urgenza, le parti possano essere in condizione di leggere le conclusioni; il che non avviene col sistema dell'attuale procedimento sommario.

L'Ufficio centrale aveva ritenuto di stabilire l'obbligo della presentazione in cancelleria di queste conclusioni un'ora prima dell'udienza, supponendosi che un'ora fosse sufficiente per prenderne almeno sommaria cognizione e deliberare intorno all'opportunità di accettare l'immediata discussione o di chiedere la prosecuzione dell'istruttoria.

Ma, a nome dell'Ufficio centrale, non discosso che è un po' minuta questa determinazione d'un'ora e che il Codice o almeno il regolamento giudiziario dà il mezzo di supplire a questa mancanza di tempo colla domanda di partecipazione della discussione nell'ordine dell'iscrizione delle cause.

Concordando quindi il concetto esposto dal ministro con quello dell'Ufficio centrale non evvi difficoltà ad acconsentire alla sua proposta.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone di dire: «... nel giorno stesso dell'udienza prima dell'ora dell'apertura».

Senatore COSTA, *relatore*. Domandò la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io crederei che fosse più opportuno dire: prima dell'ora fissata per l'apertura dell'udienza.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Io non avrei difficoltà ad acconsentire che si dica: «prima dell'apertura», ma bisogna che le parti siano edotte; e poichè nei tribunali sono fissate le ore per la discussione, per impedire una controversia intorno all'opportunità dell'ora, sarebbe meglio dire «prima dell'ora dell'apertura». Ad esempio, l'udienza si apre alle nove: le parti sanno che prima delle nove debbono presentare le loro scritture.

Ecco perchè insisto.

Senatore COSTA, *relatore*. Non nego l'esattezza di ciò che dice il Guardasigilli: ma per esprimere il suo concetto in modo che non avvengano contestazioni direi «prima dell'ora fissata per l'apertura dell'udienza stessa».

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Sta bene.

PRESIDENTE. Il signor ministro guardasigilli propone, d'accordo coll'Ufficio centrale, che all'ultima parte del n. 11, là dove è detto «un'ora prima di quella in cui essa viene aperta» si sostituisca la seguente dizione: «prima dell'ora fissata per l'apertura dell'udienza stessa».

Pongo ai voti questa sostituzione.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso del numero 11 colla sostituzione che è stata approvata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

12. La dichiarazione di contumacia deve essere chiesta all'udienza fissata nell'atto di citazione, salvo che ad istanza della parte comparsa, o di ufficio, la causa sia stata rinviata ad altra udienza, nel qual caso la dichiarazione di contumacia può essere chiesta anche nell'udienza di rinvio.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti il numero 12.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

13. Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti e documenti della causa al cancelliere, a norma dell'art. 352. Il cancelliere, immediatamente, verifica la esattezza dei documenti uniti colla scorta dei relativi elenchi, appone la sua firma sugli originali e sulle copie delle comparse conclusionali, facendo menzione delle postille che vi siano aggiunte; ed appone pure la sua firma agli elenchi dei documenti quando sieno in foglio separato.

L'autorità giudiziaria non può, nel decidere, aver riguardo a documenti non compresi in dette note od a postille che il cancelliere, nei casi previsti nei numeri 7 e 9 non abbia certificato esistere conformi su tutti gli esemplari delle comparse conclusionali.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti il numero 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

14. Se nelle conclusioni si contengono anche domande di mezzi istruttori, e per l'ammissione di essi le parti sono di accordo, il presidente provvede o con ordinanza prima di chiudere l'udienza, o col fissare il giorno e l'ora in cui le parti dovranno comparire innanzi a lui medesimo o al giudice delegato per gli incidenti. La causa è cancellata dal ruolo, per essere riprodotta dopo compiuto il mezzo istruttorio.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Intorno a questo numero 14 mi viene proposto un dubbio. Cancellata la causa dal ruolo per procedere all'esaurimento del mezzo istruttorio, con qual mezzo, con qual metodo la causa può e deve riapparire sul ruolo?

Sarà necessaria una citazione, o basterà una semplice istanza d'iscrizione a ruolo?

Questo è il dubbio che mi venne proposto e che credo opportuno chiarire.

L'art. 259 del regolamento generale giudiziario è così concepito: «Le cause cancellate dal ruolo possano nuovamente; sull'istanza della

parte più diligente, esservi iscritte e quindi spedirsi secondo il numero che sarà loro assegnato nella nuova iscrizione».

Quantunque questo articolo sia più specialmente applicabile alle cause istruite a processo formale, io credo che per l'art. 392 del codice di proc. civ. riceva la sua applicazione anche nel caso del procedimento sommario interrotto per procedersi alla esecuzione di mezzi istruttori.

Per questa ragione non credo necessario apportare alcun emendamento a questo numero 14; rimanendo inteso che la causa cancellata dal ruolo per l'attuazione di mezzi istruttori possa essere riassunta per istanza di una delle parti interessate, ai termini dell'art. 259 del regolamento generale giudiziario.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro la soppressione dell'ultimo capoverso di questo n. 14?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il n. 14 con la soppressione proposta dell'ultimo periodo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Così sarebbe ultimata la discussione dell'art. 1, secondo il progetto dell'Ufficio centrale; ma il signor senatore Griffini propone che si riprenda quello che era n. 13 nel progetto ministeriale, e che diventerebbe n. 15 del progetto attuale, qualora fosse approvato.

Il senatore Griffini ha facoltà di parlare per svolgere questa sua proposta.

Senatore GRIFFINI. Le poche parole state pronunziate testè dall'onorevole guardasigilli sulla proposta dell'onor. signor senatore Capone, nelle quali espressamente si riferì al n. 13 del progetto ministeriale, se io mal non mi appongo, riescono di conforto, sia pure indiretto, all'emendamento che ho avuto l'onore di presentare.

Questo n. 13 contiene una quantità di disposizioni, le quali, secondo il concetto del signor ministro, sarebbero necessarie per il completamento del processo sommario.

L'onorevole Ufficio centrale ne propone la soppressione completa e non vi sostituirebbe nulla.

Nella relazione dell'Ufficio centrale si dà per

unico motivo della soppressione l'asserto che provvede sufficientemente l'art. 248 del Regolamento generale giudiziario, il quale a dir vero contiene delle disposizioni analoghe a quelle, molto più ampie però, che sono contenute in questo n. 13. Ora io credo affatto insufficiente quell'articolo a raggiungere lo scopo che l'onorevole ministro si è proposto. Credo che l'opera che facciamo riescirebbe monca nel caso che questo n. 13 fosse effettivamente radiato. Non darò molta importanza al fatto che l'art. 248 al quale si riferisce l'Ufficio centrale, fa parte di un regolamento attuato mediante decreto reale; mentre invece adesso si tratta di fare una legge.

Però ognuno mi accorderà, io spero, essere nuovo e ripugnante che una legge si riferisca ad un regolamento.

Io so che i regolamenti si riferiscono alle leggi, e va bene; ma che una legge cerchi il suo completamento in un regolamento anteriore, non mi pare del tutto opportuno. D'altronde questo regolamento è stato fatto nel 1865 e *consensus non trahitur ad incognita*. È intuitivo che nell'articolo 248 del regolamento generale giudiziario non si possono ritenere comprese le disposizioni tassative, minute, quantunque necessarie, che sarebbero espresse in questo numero 13.

Queste sono ragioni alle quali potrebbe darsi una certa importanza, ma credo che ve ne sieno delle molto maggiori a conforto dell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre per la conservazione di questo numero 13.

L'articolo 248 del regolamento generale giudiziario ordina dei cenni da iscriversi nel foglio d'udienza; invece l'articolo del signor ministro ordinerebbe di iscrivervi testualmente tutti i provvedimenti ordinati dal Tribunale, o dalla Corte nello svolgimento della istruzione del procedimento sommario.

La lettera dell'art. 248 del regolamento generale giudiziario non contemplerebbe proprio tutte quelle disposizioni alle quali io alludo, ed ho già detto che non avrebbe potuto contemplarle, ma non si può nemmeno interpretare quell'articolo in modo da ritenervele implicitamente comprese.

E perchè possa riuscire abbastanza chiaro il mio discorso, osservo che secondo il numero 13 proposto dall'onorevole ministro, si dovrebbero annotare nei fogli d'udienza (dico nei fogli e non

nel foglio, perchè possono esservi parecchi casi nei quali l'istruzione continui per diverse udienze), si dovrebbero annotare gli accordi delle parti di ritenere la causa completamente istruita, le dichiarazioni contrarie, cioè di non ritenere sufficientemente istruita la causa; si dovrebbe annotare in questo caso l'accordo di non discutere la causa subito, vi si dovrebbero iscrivere gli accordi e le istanze per il caso di documenti e di postille introdotte intempestivamente, le quali potrebbero essere accettate o no dalla parte contraria, atteso il suo diritto di respingere ciò che intempestivamente viene prodotto. Dovrebbero i fogli d'udienza contenere la menzione dell'istanza di una parte per l'immediata discussione della lite. Dovrebbero contenere gli accordi delle parti sulla ammissione dei mezzi d'istruzione.

Io non leggerò al Senato l'art. 248 del regolamento generale giudiziario, ma mi limito, e credo sia sufficiente, ad affermare che quel regolamento non contiene proprio tutte queste disposizioni, e ciò perchè non poteva contenere quello che non esisteva e che sarebbe ordinato soltanto ora, e che sarebbe reso necessario unicamente dalle modificazioni che noi portiamo al procedimento sommario.

Ma vi ha di più, che secondo l'articolo dell'onorevole ministro, una copia dei provvedimenti deve essere a cura del cancelliere unita al fascicolo degli atti della parte che li ha provocati, disposizione questa importante e di una opportunità indiscutibile.

Se viene soppressa questa disposizione, ora che da noi si crea la possibilità di molti provvedimenti da darsi durante l'istruzione della causa, questi provvedimenti non figurerebbero se non nei fogli d'udienza; ma i giudici che devono discutere le cause, gli estensori che debbono scriverne i motivi, hanno bisogno di avere sott'occhio l'intero processo, anche per il principio generale, *quod non est in actis, non est de hoc mundo*.

Se noi eliminiamo questo n. 13, e supposto pure che potesse provvedere l'art. 248 del regolamento generale giudiziario, mentre, come ebbi l'onore di dire non provvede, i giudici dovrebbero richiedere anche i diversi fogli d'udienza, non solo, ma siccome anche al giudice superiore potrebbe riuscire necessario, specialmente in caso di contestazione sopra la lega-

lità di provvedimenti dati in prima istanza, di esaminarli, così se non si mantenesse questo n. 13, esso dovrebbe richiamare anche i fogli delle udienze tenute davanti al giudice inferiore.

A me pare dunque che sia opportuna la disposizione proposta dall'onor. ministro.

Signori, è buona cosa che le leggi siano concise, ma alla concisione non dobbiamo sacrificare la chiarezza. Così non dobbiamo fare eccessivo assegnamento, non dirò sulla diligenza dei giudici, che l'hanno sempre, ma sull'acutezza che li avverta della necessità di richiamare atti non esistenti in processo, cioè a dire i fogli di udienza, non solo dell'appello, ma anche della prima istanza.

Per questa ragione, a mio modo di vedere, l'Ufficio centrale dovrebbe acconsentire, come gliene porgo viva preghiera, a lasciare che faccia parte della legge questo n. 13 che ho sentito anche da altri giudicare assolutamente opportuno, in guisa che riuscirebbe manchevole la legge, ove venisse soppresso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Salis.

Senatore SALIS. Io aderisco perfettamente a quello che ha detto il preopinante.

Non so capire come si voglia sopprimere l'art. 13 proposto dal signor ministro.

Esso è necessario, perocché tutte le cose che si dicono nelle udienze devono constare dal processo verbale, e come si può sopprimere una disposizione su materia che è obbligato il cancelliere a dover scrivere? E poi sono cose che devono constare per molto tempo.

Se si dubita che quello che è fatto non sia avvenuto, se qualche ordinanza non sia emanata dal presidente o dal Tribunale o dalla Corte di appello, come si potrà formare la persuasione se non col mezzo del processo verbale?

Se una parte aderisce a quello che l'altra propone, come avrà questa parte il mezzo di dire, voi avete confessato questo nell'udienza?

Perciò non parmi plausibile la ragione per cui si vuole sopprimere quell'articolo che credo indispensabile.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Per una parte, la proposta del nostro collega Griffini non merita una lotta neppure incruenta; per un'altra parte duolmi di essere costretto a combatterla.

Noi abbiamo proposto la soppressione della prima parte del n. 13 del progetto ministeriale perchè abbiamo creduto che l'art. 248 del regolamento giudiziario, che il nostro collega chi sa quante volte ha applicato, provvedesse completamente alla materia. Esso infatti non dice soltanto quello che fu accennato dal nostro collega Griffini, ma provvede a qualche cosa di più; giacchè, parla bensì di un cenno sommario delle istanze delle parti; e s'intende che quando si trattasse di stabilire l'accordo o il disaccordo delle parti, il cenno sommario potrebbe bastare.

Ma aggiunge qualche cosa di più l'art. 248 del regolamento giudiziario: e quando parla dei provvedimenti non si contenta di un cenno sommario, ma esige che siano trascritti nel foglio d'udienza. Ciò che si richiede quindi nella proposta di cui si discorre, è già sancito nell'art. 248 del regolamento giudiziario.

Ma non basta, noi abbiamo coll'art. 2, conforme al progetto ministeriale, data facoltà al Governo di fare i provvedimenti necessari per mettere d'accordo il regolamento giudiziario con la disposizione della legge che noi stiamo per votare.

Ora noi abbiamo ritenuto e riteniamo che nell'esercizio di questa facoltà il Governo avrà modo di coordinare l'art. 248 del regolamento giudiziario alle nuove esigenze del procedimento sommario. Nè mi pare esatto ciò che il nostro collega Griffini ha asserito quando affermò la necessità di dare a questo precetto carattere legislativo.

Noi non ignoriamo che molte disposizioni del regolamento giudiziario hanno carattere regolamentare; ma non ignoriamo neppure, per molte discussioni avvenute anche in Parlamento, che non poche fra esse hanno carattere legislativo in forza di delegazione di poteri fatta colla legge 2 aprile 1865.

Ora io credo che questa disposizione dell'articolo 248 entri precisamente tra quelle disposizioni che hanno carattere legislativo perchè provvedono alle condizioni alle quali deve rispondere lo svolgimento del procedimento.

Ma, ad ogni modo, sia con provvedimenti legislativi, sia con provvedimento regolamentare, il Governo ha facoltà di modificarlo e coordinarlo alle disposizioni del nuovo progetto, nè può temersi che il Governo trascuri

di valersi questa facoltà per soddisfare al voto espresso dal nostro collega Griffini.

Ad ogni modo non vi sarebbe ragione per provocare un voto. E se il ministro preferisce che sia mantenuta questa parte del n. 13 del suo progetto, l'Ufficio centrale non dissente.

Ma vi è un'altra parte della proposta Griffini alla quale l'Ufficio centrale non può consentire.

Io ho già detto che l'Ufficio centrale si studiò con grandissima cura di evitare che la riforma del procedimento sommario dovesse produrre un aggravio fiscale per le parti. Ora l'ultima parte di questo n. 13 produrrebbe un inutile spesa, prescrivendo un atto nella maggior parte dei casi perfettamente inutile e senza alcun effetto pratico.

Se il cancelliere deve unire ad ogni fascicolo un estratto del foglio di udienza, contenente i cenni relativi agli incidenti della causa, si rende necessario, per ciascuna udienza, almeno un foglio di carta bollata nel quale più spesso si riporteranno fatti ed incidenti che non hanno alcuna influenza sull'istruzione della causa.

D'altronde l'onor. Griffini, che è così valente avvocato, sa quale norma debbasi seguire in questa materia. Chi avrà interesse di provare un fatto avvenuto all'udienza, domanderà l'estratto del verbale, e lo produrrà; chi non ne avrà bisogno ometterà di fare questa spesa. Per cui io, rimettendomi al Senato e al guardasigilli, per quel che si riferisce alla prima parte di questo n. 13, in quanto all'ultima parte, dichiaro a nome dell'Ufficio centrale, che mantengo la proposta della soppressione.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Dirò poche cose, poichè io non voglio prolungare troppo questa discussione della quale il Senato deve essere stanco ormai, avendo avuto una lunghezza impreveduta.

Risponderò a parecchi degli argomenti svolti dall'onorevole relatore, o meglio, vi contrapporrò qualche breve osservazione.

L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale dice che si provvederà in base all'articolo secondo di questo progetto di legge, secondo il quale il Governo è autorizzato a fare con decreto reale quelle disposizioni che siano necessarie per coordinare colla legge il regolamento giudiziario.

Ma questo argomento ha il difetto di tutti

quegli argomenti i quali provando troppo non provano nulla, perchè menandolo buono, si potrebbe dire che tante altre disposizioni della legge non sono necessarie, mentre dandosi al Governo la facoltà di fare o modificare regolamenti generali giudiziari, per questa via si potrebbero ottenere disposizioni sufficienti, in luogo di parecchie di quelle che sono proposte nel progetto di legge.

Quella parte poi del n. 13 che l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ritiene assolutamente inammissibile, ed alla quale recisamente si oppone, è precisamente quella cui io attribuisco maggiore importanza.

La spesa che potrà occorrere per trascrivere i soli provvedimenti pronunziati durante la udienza, è necessariamente piccola.

I provvedimenti dell'autorità giudiziaria in generale, specialmente quelli che saranno dati all'udienza non possono essere lunghi, potranno richiedere un foglio o tutto al più due di carta bollata, e sarebbe improvvido di lasciar imperfetto il processo per risparmiarli.

Bisogna provvedere anche per il caso che l'una e l'altra delle parti non provveda sufficientemente al proprio interesse, essendovi di mezzo quello della giustizia, la quale esige di togliere delle oscurità capaci di trarre in errore i giudici.

Questi indipendentemente dalle parti, hanno diritto di aver sotto gli occhi l'intera causa. Ora, perchè dovremo lasciare le cose in modo che passi al giudice di prima e tanto più a quello di seconda istanza una causa monca, come sarebbe, mancando dei provvedimenti che secondo la legge che stiamo discutendo, possono avere una tale gravità da dover esercitare una influenza decisiva nella sentenza?

In passato non si aveva idea di qualcuno di questi provvedimenti, come ad esempio di quello sull'accordo delle parti per la ammissione di mezzi istruttori, accordo il quale farà evitare la pronuncia di una sentenza interlocutoria.

Non se ne aveva idea, perchè si creano soltanto con questo progetto di legge. Io quindi sono d'avviso che non si debba sacrificare l'integrità del processo al risparmio della spesa di qualche foglio di carta bollata. Mi duole che l'on. relatore non abbia tenuto conto di questa circostanza che può verificarsi frequentemente, che cioè siano emanati dei provvedimenti in

prima istanza e che occorra al giudice di appello di vederli.

Perchè la loro cognizione per parte del giudice di appello deve dipendere dal fatto che l'una o l'altra delle parti glieli presenti? Ma intanto ringrazio l'on. relatore della buona disposizione manifestata, di accettare la prima parte del n. 13 proposto dal ministro. Io poi non potrei rinunciare alla seconda perchè, come ho avuto l'onore di dire, ha per me una principale importanza.

Senatore SALIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SALIS. Mi pare che nelle osservazioni fatte dall'onor. Griffini non vi sia luogo a nessuna risposta perchè sono inoppugnabili e dimostrano la necessità che nel processo verbale d'udienza si scriva, come è prescritto in tutti i verbali d'udienza, tutto quanto si fa e si opera all'udienza stessa.

Dirò un ultima parola.

Io ho invocato il Codice ginevrino che è il modello di tutti i Codici di procedura, e segnatamente in questa materia ha una disposizione conforme al n. 11 del progetto, e n'è uno dei principali articoli di quel celebrato Codice.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Io aveva proposto questa doppia disposizione del n. 13. L'Ufficio centrale aveva opinato per la non necessità.

In vero io non mi sono completamente convinto dei ragionamenti che l'Ufficio centrale ha esposto nella sua relazione.

Vi sarebbe una questione semi-pregiudiziale, ma la tocco solo unicamente per non lasciare senza qualche osservazione alcune considerazioni che vennero presentate.

Il regolamento giudiziario contiene delle disposizioni le quali hanno radice nella legge del 2 aprile 1865, che autorizzava il Governo a dare delle sanzioni con carattere obbligatorio di legge.

Ma egli è impossibile a negare che vi sono delle disposizioni le quali attengono puramente e semplicemente alla esecuzione.

Io mi arresto al solo articolo 247 di cui si tenne parola nella seduta di ieri.

L'articolo 248 del Codice di procedura civile

stabilisce che le cause sono chiamate all'udienza secondo la loro iscrizione.

Ma siccome questa parte, che è di precetto assoluto poteva subire nella esecuzione delle modificazioni o delle facilitazioni, intervenne l'articolo 247 a cui fanno anche seguito altri articoli e massimamente il 260.

Ebbene, si dirà che questa parte è di legislazione.

No, perchè l'art. 247 del Codice di procedura civile ha stabilito in principio assoluto, che le cause si chiamino in quell'ordine se nell'esecuzione succedono dei fatti secondari, i quali richiedono un provvedimento dato dalla Corte.

Ecco perchè il regolamento sarebbe venuto a coordinare e ad unificare questa qualità di provvedimento.

Ma, dico, la questione è quasi pregiudiziale, e forse oziosa, perchè credo che non si possa contestare che bisogna distinguere gli uni articoli dagli altri. Gli uni sono con carattere legislativo, e gli altri con carattere di mera esecuzione.

Ma la parte a cui l'Ufficio centrale non crederebbe di dare il suo assenso, io, seguendo non solo quelle che erano considerazioni mie, ma principalmente aderendo alle osservazioni, alle considerazioni che vennero esposte dagli onorevoli senatori Griffini e Salis, credo che sia di assoluta opportunità e convenienza.

Secondo il nostro sistema di procedura tanto nel procedimento sommario che nel formale, ciascuna delle parti deve avere il suo numero o il fascicolo dei suoi atti precisamente completo.

Il giudice può confrontare l'un fascicolo con l'altro per vedere se vi sia conformità e completamento; ma intanto qualunque parte ha diritto e dovere di presentare al giudice completa tutta la serie degli atti e documenti che possono servire secondo il proprio interesse alla decisione della causa.

La necessità dunque, a mio avviso, come per avviso dell'onor. proponente, sarebbe indeclinabile.

Solo non mi pare che ci si debba arrestare alla questione o meglio quasi allo scrupolo della spesa. In verità le parti quando vengono in giudizio hanno interesse che i loro atti siano completi, hanno interesse che il giudice conosca tutti i documenti e gl'incidenti del procedimento.

Si dirà, le parti che hanno interesse a far valere queste ragioni le presenteranno, ma io dubito che le parti non presenterebbero che i provvedimenti che fossero nel loro interesse, e di questi soltanto domanderebbero copia alla cancelleria. Si dice anche, l'altra parte può andare a verificare se l'avversario ha chiesto la copia. Vi potrà essere una piccola spesa, ma certo insignificante di fronte al vantaggio.

Disgraziatamente noi non abbiamo ancora trovato una amministrazione della giustizia che costi poco, ma il voler circondare la pronunzia dei magistrati con tutte quelle cautele che escludono qualunque sorpresa o che vengano a turbare il principio fondamentale della parità dei litiganti, mi sembra cosa perfettamente conforme alle ragioni di diritto.

Quindi io pregherei l'Ufficio centrale a voler consentire alla restituzione intiera di questo n. 13 che diverrebbe il n. 15, come fu da me proposto, e ne faccio anche preghiera al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa, relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Sono dolente di dover dichiarare, che l'Ufficio centrale, accettando la prima parte della preghiera fatta dal ministro, non può aderire alla seconda.

Non è soltanto una questione di spesa sebbene anche questa sia qualche cosa; le liti costano già troppo; lo ammise due giorni sono lo stesso ministro, il quale attende anzi a studiare di renderle più lievi, riducendo il valore delle carte da bollo sulle quali debbono essere scritti gli atti giudiziari.

Questo della spesa è argomento importante; ma non è il solo pel quale l'Ufficio centrale insiste nella sua proposta.

Prima di tutto bisogna tener conto del nuovo carico di lavoro che si impone al servizio delle cancellerie. Per ciascuna causa e per ciascuna udienza le cancellerie dovranno fare un estratto del foglio d'udienza ed unirlo al fascicolo degli atti.

È egli possibile che le cancellerie, ordinate secondo i criteri della legge dell'82, possano assumere questo nuovo lavoro?

Ma non basta: il cancelliere non potrà fare questi estratti, se non in quanto gli si porti il foglio di carta bollata, giacchè nessuno potrà obbligare il cancelliere ad anticipare del pro-

prio o colle spese d'ufficio il foglio di carta bollata occorrente.

Ora la cosa più comune che potrà accadere sarà questa: che la parte che non abbia interesse a produrre questo certificato, ometterà di presentare al cancelliere il foglio di carta bollata, e con questo mezzo negativo, al quale difficilmente si potrà opporre riparo, accadrà che il giudice si troverà nell'impossibilità di procedere alla decisione della causa.

Ma vi sono anche altre ragioni. Eccone una sostanziale. Ma gli atti che si producono in causa, a che cosa debbono essere diretti?

A provare quei fatti che le parti hanno interesse di vedere presi in considerazione dal giudice.

Or se le parti sono d'accordo intorno ai fatti verificatisi nell'istruzione della causa, per quale ragione dovrà loro essere imposto l'obbligo di produrre la prova di un fatto inconcludente?

Consenta l'onor. guardasigilli che io lo preghi di non insistere nella sua proposta. A lui, che ha mostrato tanto interesse che la giustizia corra spedita e non rechi soverchio dispendio alle parti, a lui soprattutto deve interessare di accettare l'idea che io ho esposto in nome dell'Ufficio centrale. Io non credo che alla giustizia ne possa venir danno: credo anzi che procederà più sollecita mantenendo integri i caratteri del procedimento giudiziario vigente.

Egual preghiera io faccio al collega Salis del quale non sono riuscito ad intendere il ragionamento.

Se le parti lo reputeranno del loro interesse, produrranno gli estratti del foglio d'udienza, così come venne praticato finora.

Ove la produzione sia reputata dal giudice necessaria, sarà facile provvedere, come fu provveduto finora con sentenza interlocutoria.

E la parte negligente dovrà imputare a se stessa la propria trascuranza.

Senatore SALIS. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Salis.

Senatore SALIS. Ieri ho sostenuto che si dovesse abolire il procedimento formale nel quale vi è molto fiscalismo, ed oggi ammettendo il gran fiscalismo del procedimento formale si vuole poi per pochi soldi che si possono spendere nella carta bollata per questi processi verbali di udienza, risparmiandoli privare le parti di sì importante garanzia.

Epperò non intendo il motivo pel quale da una parte si voglia tanta larghezza, dall'altra tanta strettezza, e dannoso sparagno; mi pare una vera contraddizione.

Ancor si allega che vi è gran lavoro nelle cancellerie, ma se il cancelliere è obbligato a farlo oggi, deve farlo sempre; questa ragione dunque mi pare insussistente. E pur dato che nelle cancellerie vi fosse questo gran lavoro, quando sono atti indispensabili e che le parti non hanno altri mezzi per provare che sono stati succeduti se non col processo verbale d'udienza, come vuol dispensarsi l'Ufficio centrale dal concedere queste autenticazioni nel processo verbale? Si farà sempre un processo verbale monco; si potrà dire alla cancelleria, voi non avete adempito al vostro dovere perchè non avete iscritto nel processo verbale tutto quello che si è fatto, quindi c'è una parte che manca, di cui può essere incolpato lo stesso cancelliere che interviene all'udienza. Credo irrilevante affatto la ragione della soppressione di questo numero 13 eccellentemente, stupendamente iscritto nel progetto del signor ministro di grazia e giustizia di cui non si può fare assolutamente a meno.

Se m'avessero detto che l'iscrizione da farsi sul ruolo di spedizione prima dell'udienza era un atto superfluo, avrei acconsentito, perchè in molti casi può esser tale, e quello che diceva il signor relatore collega, per questo processo verbale si potrebbe adattare a quell'iscrizione che può essere d'impaccio alla celerità della procedura finchè non sia matura e chiusa.

Perchè certamente credo che quell'iscrizione prima dell'udienza, nelle cause sommarie, possa impedire il pronto disbrigo della causa.

Forse non potrà essere necessaria che quando realmente si venga all'udienza con essere stato tutto eseguito, e chiusa l'istruzione come è nel procedimento formale in cui l'iscrizione non si fa che quando tutto è compito ed è chiusa totalmente l'istruzione, ma nel sommario non può accadere perchè il più delle volte le parti litiganti non vanno pronte per la discussione all'udienza.

Ma riguardo a questo del processo verbale nell'udienza, non c'è nessuna ragione per cui non si possa ammettere.

Mentre tutto è indispensabile, è necessario, giacchè deve constare e l'unico mezzo per pro-

vare tutto quello che si è fatto, che possono essere provvedimenti, possono essere confessioni del convenuto a favore dell'attore, o dell'attore a favore del convenuto, come si può negare che nel processo verbale s'isciva tutto questo?

Il processo verbale deve assicurare di esservi tutto ciò che s'è fatto nell'udienza, ecco il mio concetto.

Al fiscalismo si occorra altrimenti, siccome sarebbe pericoloso permettere che tutti i contratti si facciano verbalmente per evitare le immani spese del registro; così è nel nostro caso. Il fisco ha mille modi di provvedere agli interessi delle finanze e non torna che per timore del fiscalismo si sopprima una disposizione importantissima per la garanzia delle parti.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io credo che gli argomenti basati soltanto sull'economia, che sono stati sviluppati dall'onorevole relatore, non abbiano una gravità sufficiente per eliminare quelli che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato. L'economia la capisco fino ad un certo punto, quando si tratta di spese gravi ed il cui risparmio non può nuocere, ma abbiamo visto che nel nostro caso si tratta di spese minime, e di scopo rilevante. L'onorevole relatore dice: se le parti non producono i bolli per le volute copie, come si fa ad obbligarvele?

Ma, signor relatore: i bolli per la sentenza originale debbono pur essere prodotti; si potrà fare a meno di produrli per le copie, ma per le sentenze originali bisogna rimmetterli al cancelliere. E nella stessa guisa che questo ritira i bolli per la detta sentenza, potrà ritirarli per le copie dei provvedimenti che si daranno all'udienza.

E quanto ai provvedimenti che non interessano ad una parte, appunto per questo interessano all'altra, cioè a dire se non interessano alla parte contro la quale saranno stati presi, sarà l'altra che avrà interesse a farli figurare in processo.

Ma l'argomento principale dell'onorevole relatore è questo: e se nessuno presenta i bolli?

Io rispondo, il cancelliere ha il diritto di farsi dare, ed ho citato il caso dei bolli neces-

sari per l'originale della sentenza. Ora aggiungo l'altro di mancanza di una parte a presentare tante copie della comparsa conclusionale quante sono le parti contrarie. Le copie mancanti si devono fare dal cancelliere a spese della parte in difetto. Così potrà avvenire delle copie dei provvedimenti presi all'udienza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io vorrei capire questa legge, ma sul terreno pratico, perchè questo povero cancelliere e specialmente il presidente, li mettiamo in una posizione impossibile.

Fingiamo che si apra l'udienza e si presentano i procuratori.

Vi sono cause che devono essere discusse nel merito. Supponiamo che il presidente chiami cento cause e ne disbrighi cinquanta per espedienti volontari e cinquanta per discussioni di merito. Ci sono cinquanta procuratori che vogliono andar via e domandano al presidente di dettare le cinquanta ordinanze, e badate che gli avvocati, me compreso, non fanno economia di parole.

Bisogna che il presidente capisca quel che si vuole, che vegga quale dei mezzi istruttori si domandi: egli deve dettare in udienza cinquanta o trenta o venti ordinanze.

Dicono che le può rinviare, ma se il presidente le rinvia ad altra udienza non si avranno altre cause un altro giorno? La giustizia non può essere così moltiplicata. Si dovrà ricorrere ad un giudice delegato; bisognerà raddoppiare i cancellieri, che fanno questi uffizi; e quando il cancelliere ha cominciato a ricevere le ordinanze che gli detterà o il presidente od il giudice delegato, la parte vorrà assicurarsi che il cancelliere abbia scritto fedelmente. Non si farà questione di mala fede, ma sappiamo quanto sia difficile interpretar bene il pensiero, i limiti di una parola.

Tutto questo credo che potrà portare incomodo all'andamento della giustizia, e potrà portare nuove spese per l'ordinamento giudiziario.

Le dico queste cose con la rimembranza del palazzo dei Filippini, che non istà molto lontano da noi; ma qui ci sono ottimi magistrati presidenti, i quali se tacciono suppongono di poter far camminare la barca, e che i cancellieri faranno altrettanto; io quindi mi taccio.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Pierantoni mi pare che abbia detto che non capiva la legge, e sarà possibile che io non abbia potuto presentare un progetto il quale fosse così facilmente afferrato come egli si proponeva e si credeva.

Ma dopo la relazione dell'Ufficio centrale e dopo che il Senato se ne occupa per tre sedute, mi sembra che la cosa si trovasse già ridotta a qualche perspicuità.

Comunque, pigliamo ora questo articolo decimoterzo; la riproduzione del quale viene a costituire un oggetto non di controversia, ma di esame per il miglior andamento e riuscita della legge.

L'onorevole senatore Pierantoni suppone un fatto [che non solo ritengo impossibile, ma assolutamente contrario alla legge.

Egli ha detto che se un presidente chiama all'udienza cento cause, sarebbero cento ordinamenti che si dovrebbe fare. Ma in questo presidente io rispetto l'autorità che l'on. Pierantoni gli vorrebbe attribuire, ma mancherebbe al preciso disposto della legge.

Le cause sono chiamate all'udienza secondo l'ordine dell'iscrizione.

Propriamente parlando non so quali usi e consuetudini si siano introdotte; ma il presidente non dovrebbe chiamare nessuna causa all'ordine della discussione, e non farebbe che chiamare una causa dopo l'altra, di maniera che non si troverebbero registrate nel foglio di udienza. Ma non andiamo, a mio avviso almeno, supponendo dei casi che si possono verificare, ma che certamente non sono i casi ordinari, e le leggi si fanno per i casi che succedono ordinariamente e non per i casi assolutamente straordinari. Ritorniamo nuovamente alla questione. Che debbano constare dal foglio di udienza così detto tutti i provvedimenti che si sono dati, non è ormai dubbio perchè la legge antica ed il regolamento giudiziario lo prescrivono. L'unica differenza sarebbe nell'imporre al cancelliere l'obbligo di dare a ciascuna delle parti una copia dei provvedimenti. Egli è qui che si riassume la questione. Io non ripeterò gli argomenti detti dall'on. Griffini e dall'on. Salis, perchè effettivamente non avrei che a sottoscriverli; ma

mi sembra che la ragione la quale dovrebbe prevalere ed indurre il Senato al mio avviso, è questa: e cioè, che il n. 15 è il complemento necessario di questa riforma del rito sommario. A me pare che la celerità che si desidera di raggiungere si avrebbe, allorché il fascicolo delle parti presentasse come l'andamento generale della causa su cui il giudice di primo grado è chiamato a pronunziarsi e quello di appello a sentenziare. Mi permetta il Senato che io ripeta un argomento che è già stato detto.

Quando il giudice per estendere i motivi della sentenza si trova fuori del tribunale e gli viene un dubbio sul tenore di un provvedimento che sia stato preso (massime se si tratta di un giudice di appello), se una delle parti viene ad istituire una questione sopra un incidente, sopra un provvedimento che si sia dato, allora come ed in qual modo potrebbe il giudice provvedere? Come potrebbe farsi un preciso concetto dello andamento della causa?

Quindi io non attaccherei una importanza assoluta a questo numero, se non credessi che esso fosse un complemento del sistema che abbiamo studiato e che mercè l'Ufficio centrale ed il concorso del Senato stiamo per compiere.

Io rinnovo la preghiera di concordare la cosa in modo che si possa approvare in tutte le due parti l'articolo che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, verremo ai voti.

Anzitutto noto che il senatore Griffini propone si riprenda il n. 13 che diverrebbe il n. 15. che era stato soppresso dall'Ufficio centrale. Converrebbe però mutare l'enumerazione degli articoli in esso citati: cioè invece di dire nei numeri 3, 5, 7 e 12 converrà dire 3, 5, 7 e 14. E là dove è detto nei numeri 7, 8 e 12 converrà dire 7, 9 e 14.

Poi la prima parte di questo n. 15 fino alle parole « ai termini dei numeri 7, 9 e 14 » è accettata dall'Ufficio centrale. La seconda parte invece, la quale suona: « una copia di tali provvedimenti sarà poi, a cura del cancelliere, unita al fascicolo degli atti della parte che li ha provocati », non è accettata dall'Ufficio centrale mentre l'accetta il ministro guardasigilli. Per conseguenza verremo ai voti per divisione.

Metto ai voti il n. 15 nella sua prima parte che rileggo:

15. Dell'accordo delle parti e del rinvio ordinato nei casi indicati nei n. 3, 5, 7 e 14, sarà fatta espressa menzione nel foglio di udienza; in esso saranno pure riportati per esteso i provvedimenti pronunziati nel corso dell'udienza a' termini dei numeri 7, 9 e 14.

Chi approva questa parte del n. 15 accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti la seconda parte che rileggo:

« Una copia di tali provvedimenti sarà poi, a cura del cancelliere, unita al fascicolo degli atti della parte che li ha provocati ».

Questa seconda parte è accettata dall'onorevole signor ministro, ma non è accettata dall'Ufficio centrale. La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Si procede alla controprova.

Chi non accetta la seconda parte è pregato di alzarsi.

Il Senato non accetta la seconda parte.

Ora metto ai voti il complesso dell'art. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a fare con decreto reale quelle disposizioni che sieno necessarie per coordinare il regolamento giudiziario e la tariffa giudiziaria in materia civile alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1892.

(Approvato).

Esaurita così la discussione di questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione dei seguenti progetti di legge: Approvazione di una maggiore spesa di L. 12,038 e cent. 32 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 (N. 39); Approvazione della maggiore spesa di L. 170 37 al cap. 20 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della guerra per il 1890-91 (N. 41); Approv. della maggiore spesa di L. 75,117 85 al cap. 22 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1890-1891 (N. 42); Convalidazione del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7051, riguardante la ricostruzione del palazzo demaniale detto il « Broletto » in Milano (N. 38); Convenzione col Messico del 20 agosto 1889, circa la nazionalità dei figli dei sudditi rispettivi (N. 37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione di una maggiore spesa di L. 12,038 32 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.
Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 12,038 32, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo, colla denominazione: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 - Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione della maggiore spesa di L. 170 37 al cap. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per il 1890-91 ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.
Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 170 37 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero

della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo colla denominazione: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 20 - Personale della giustizia militare », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno recala discussione del disegno di legge: « Approvazione della maggiore spesa di L. 75,117 85 al cap. 22 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1890-91 ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 75,117 85, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo con la denominazione: « Saldo delle contabilità relative al capitolo, n. 22, *Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione* », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la « Convalidazione del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7051, riguardante la ricostruzione di parte del palazzo demaniale « Broletto » in Milano »:

Prego di dar lettura del R. D. che si propone di convalidare.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge.

REGIO DECRETO, n. 7051, *concernente la sistemazione del palazzo demaniale del Broletto in Milano.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia.

Visto il decreto reale 5 novembre 1868 col quale fu dichiarato di pubblica utilità l'allargamento e la sistemazione in Milano della piazza Cordusio e sue principali diramazioni, in conformità allo annesso piano corografico, autorizzando le necessarie espropriazioni.

Visto il regio decreto 5 settembre 1886 che approvò il piano di un nuovo stradone in Milano che dal Foro Bonaparte immette al quadrivio del Cordusio, con facoltà al municipio di espropriare le zone laterali alla strada per una profondità di 30 metri, giusta l'annessabi pianta.

Visto il decreto prefettizio 14 gennaio 1890 col quale è autorizzato il municipio di Milano ad occupare l'area espropriata del palazzo demaniale del Broletto.

Visto il disegno di legge n. 71 presentato alla Camera dei deputati il 30 novembre 1889, per l'autorizzazione delle spese di abbattimento e ricostruzione di parte del mentovato palazzo del Broletto.

Considerato che il municipio di Milano, oltre le L. 8222 94 pagate sin dal 31 agosto 1887 quale indennità di espropriazione di parte del palazzo del Broletto, verso la via Giuliani, ha pur versato lo scorso anno nella Cassa depositi e prestiti L. 200,000 per indennità di espropriazione di porzione del fronte di detto palazzo verso via Broletto, e che per indilazionabili necessità detto municipio insiste per la pronta esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione al fine di evitare danni ed inconvenienti gravissimi.

Considerando che per la ristrettezza di tempo non avendo il Parlamento potuto approvare il suindicato disegno di legge, fu dal Governo dichiarato alla Camera dei deputati nella tornata dell'11 luglio p. p. che vi si provvederebbe per decreto reale da convertirsi in legge.

Sulla proposta dei ministri, segretari di Stato per le finanze e per Tesoro.

Udito il Consiglio dei ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a procedere all'appalto dei lavori per la ricostruzione di parte del palazzo demaniale del Broletto in Milano, giusta le indicazioni del disegno di legge, n. 71, presentato alla Camera dei deputati il 30 novembre 1889 e per la somma di lire duecentocinquantomila (L. 250,000).

Art. 2.

Ai pagamenti che occorressero prima della conversione in legge del presente decreto, si fa fronte con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute, che ne sarà reintegrato.

Tali prelevamenti verranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dell'esercizio finanziario 1890-91.

Art. 3.

Lo stanziamento del capitolo n. 87 « Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue e restituzione al demanio di capitali da esso ripetibili », del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1890-91 verrà accresciuto di lire duecentosessantacinquemilaquattrocento (L. 265,400) presuntivo ammontare della indennità di espropriazione di una parte del fronte del palazzo demaniale anzidetto da corrispondersi dal municipio di Milano; del valore del materiale di spoglio; e del prezzo ricavabile dalla cessazione del condominio del fabbricato in piazza Mercanti detto delle Scuole palatine.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DOBA
GIOLITTI.

V. Il guardasigilli
ZANARDELLI.

PRESIDENTE. Prego ora di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:
(Vedi stampato n. 38).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli: ne do lettura:

Art. 1.

È convalidato il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7051, col quale fu autorizzato il ministro delle finanze a procedere all'appalto dei lavori per la demolizione e la ricostruzione di parte del palazzo demaniale *Broletto* in Milano.

Pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la relativa spesa straordinaria di L. 250,000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91.

Pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Convenzione col Messico del 20 agosto 1888 circa la nazionalità dei figli dei sudditi rispettivi » (N. 37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convenzione col Messico del 20 agosto 1888 circa la nazionalità dei figli dei sudditi rispettivi ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge.

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione fra l'Italia e il Messico per determinare la nazionalità dei figli di cittadini di uno dei due Stati nati sul territorio dell'altro, firmata a Messico il 20 agosto 1888 e le cui ratifiche vennero ivi scambiate addì

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione sulle petizioni ».

Prego il senatore Pasella a riferire intorno alle petizioni dal n. 1 al n. 5.

Senatore PASELLA, *relatore*. Con la petizione N. 1 il Consiglio provinciale di Livorno ponendo in rilievo taluni inconvenienti che si verificano nella pratica applicazione della legge che regola attualmente la caccia, massime colla facoltà consentita ai Consigli provinciali di determinare il periodo di tempo in cui debba incominciare e finire il periodo della caccia, domanda che in una nuova legge sieno tali inconvenienti evitati e fa voti perchè sia affrettata la nuova legge.

La Commissione delle petizioni propone che tale domanda sia rinviata al Ministero di agricoltura e commercio come di sua competenza onde tenerla presente per ogni evenienza.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Manca il collega a cui si propone di rinviare questa petizione. Io ritengo però che questo rinvio sia unicamente per oggetto di studio e non perchè sia appoggiata materialmente e nemmeno moralmente quella parte per cui si sarebbe fatta la petizione. Al certo il riordinamento della caccia nell'interesse dell'agricoltura, credo non sia una materia che debba essere respinta; e credo che in tale esame verrà opportuna la discussione a cui accenna la petizione: ma non credo che sia voto della Commissione delle petizioni che in questa materia vi sia come una specie di incitamento a seguirla in questa parte.

Senatore PASELLA, *relatore*. S'intende, come oggetto di studio.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Allora sta bene, l'accetto.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1891

PRESIDENTE. Naturalmente questa interpretazione circa i rinvii proposti dalla Commissione, si riferisce a questo ed agli altri rinvii che vengono proposti.

Dunque pongo ai voti la proposta della Commissione del rinvio così inteso al Ministero di agricoltura, industria e commercio della petizione n. 1.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PASELLA, *relatore*. Con la petizione n. 2 la Deputazione provinciale di Novara alla quale fanno adesione quelle di Bergamo, di Cremona e di Mantova, con le petizioni numeri 3, 4 e 5 osservando che colla legge postale ora in vigore, le corrispondenze degli uffici provinciali vanno soggette alla stessa tariffa delle corrispondenze private, e considerando che le Amministrazioni provinciali compiono funzioni pubbliche molte delle quali sono esercitate nell'interesse dello Stato e dell'ordine pubblico, come sarebbero quelle relative ai mentecatti, agli esposti ed agli accasermamenti dei carabinieri, agli alloggi dei prefetti e dei sotto-prefetti, alla sorveglianza delle strade, e vari altri servizi di pubblico interesse, crede conforme a ragione ed a giustizia che il loro carteggio debba andare esente da tassa, o quanto meno assoggettato a quello minore che pagano i comuni.

La Giunta delle petizioni riconosciute plausibili le domande delle Deputazioni provinciali suddette propone che queste domande siano trasmesse al Ministero delle poste e telegrafi per i debiti riguardi.

PRESIDENTE. Il signor relatore delle petizioni propone che le petizioni numero due, tre, quattro e cinque siano trasmesse al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Il signor ministro guardasigilli accetta per il suo collega delle poste e telegrafi?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti queste conclusioni.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvate).

PRESIDENTE. Il signor senatore Serafini ha facoltà di riferire sulla petizione numero sei.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Signori senatori. Il signor Luigi Appel, già capitano del regio esercito, revocato nel 1873 dall'impiego, previo il parere di un Consiglio di disciplina, chiede al Senato che voglia esaminare un progetto di legge che fissa a suo vantaggio una gratificazione nazionale per servizi politici resi da lui nel 1860 e 1861; e chiede inoltre che il Governo del Re sia autorizzato ad ammetterlo nell'esercito col grado, onori e rispettive competenze arretrate.

Altre due volte il signor Luigi Appel si è rivolto al Senato con domanda consimile su cui per ragioni diverse fu votato da quest'assemblea l'ordine del giorno puro e semplice.

Il signor Appel si vale di asserzioni non accettabili a carico di persone rispettabili e in complesso la petizione è sconveniente nella forma. Onde è che a tenore degli articoli 86 e 88 del nostro regolamento noi vi proponiamo l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione delle petizioni sulla petizione n. 6.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego il senatore Griffini di riferire sulla petizione n. 7.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Ottocento diciotto impiegati straordinari appartenenti a diverse amministrazioni civili, traendo partito dalla circostanza dell'abbandono, o meglio della rappresentazione finora non avvenuta di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati nel 1890, sullo stato degli impiegati civili, chiedono colla loro petizione che si stralci da quel disegno di legge una disposizione che vi era contenuta, la quale li avvantaggerebbe, per farne oggetto di una legge speciale.

L'articolo 59, deliberato dalla Camera dei deputati, dopo lunga e laboriosa discussione, suonava così:

« Gli impiegati straordinari assunti dalle amministrazioni dello Stato a tutto il 1° gennaio 1890, quando abbiano prestato 3 anni di lodevole servizio precedente, od abbiano anche in seguito raggiunto cotesto termine, purché siano riconosciuti idonei, saranno preferiti tanto ai segretari comunali ammessi dall'art. 14 della

presente legge, quanto agli estranei nell'ammissione alle carriere d'ordine presso le varie amministrazioni dello Stato, senza riguardo alla loro età e senza bisogno della presentazione dei certificati di licenza di ginnasio o scuola tecnica. Nel regolamento per l'esecuzione della legge saranno incluse le norme per accertare l'idoneità e per regolare tra più aspiranti la precedenza rispettiva. La presente disposizione lascia impregiudicate le prelezioni concesse dalle leggi 22 luglio 1881, n. 341, e 8 luglio 1883, n. 1470 ».

Dunque risulta che effettivamente si ebbe da un ramo del Parlamento riguardo a questi impiegati straordinari, molti dei quali servono da un tempo lungo e si sarebbe adottato il principio di preferirli ad altri i quali chiedessero dei posti in impieghi ordinari.

Non sarebbe quindi il caso di proporre l'ordine del giorno puro e semplice sopra questa petizione. Ma d'altronde la vostra Commissione ha considerato che non sarebbe neppure il caso, almeno a suo avviso, di fare adesso una legge speciale per questi impiegati straordinari, mentre si deve ritenere non molto lontana la ripresentazione della legge generale sullo stato degli impiegati civili. La legge speciale potrebbe inceppare il libero svolgimento delle idee che dovranno informare il progetto della legge generale.

La conclusione della Commissione è di rinviare questa petizione al signor ministro dell'interno per quei riguardi che vi potrà avere nella formazione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili che più o meno presto si ritiene vorrà presentare al Parlamento.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando le parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Il Senato ricorda che già più volte è venuto alla sua deliberazione il progetto sullo stato degli impiegati civili e che ultimamente si era compiuta la serie delle disposizioni che riguardavano tanto le piante organiche degli impiegati, quanto il modo di supplirli, come anche delle disposizioni particolari riguardo agli straordinari.

Questo progetto, deliberato dal Senato, fu proposto alla deliberazione della Camera dei deputati, la quale vi introdusse la disposizione

speciale di cui l'onorevole relatore Griffini ha dato lettura.

Questo progetto di legge non venne ripresentato nè alla Camera dei deputati, nè a questo ramo del Parlamento.

Io non posso pregiudicare la questione degli impiegati straordinari, questione gravissima, poichè questi sono funzionari i quali entrano per una necessità momentanea e spesso si abbarbicano e stanno nell'Amministrazione senza che vi abbiano altro diritto, tranne il riguardo che si deve alla loro condizione. Se in questo senso la Giunta delle petizioni crede che si debba farne il rinvio al ministro dell'interno perchè vi abbia qualche riguardo che di ragione, ma non già per riconoscere che nei medesimi vi sia quel diritto che l'altro ramo del Parlamento ebbe sempre a negar loro, io non ho nessuna difficoltà ad accettare le conclusioni della Giunta stessa.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. È precisamente in questo senso la conclusione nella quale venne la Commissione, la quale propone al Senato il rinvio della petizione all'onor. ministro dell'interno, unicamente perchè l'abbia sott'occhio quando studierà il nuovo progetto sullo stato degli impiegati civili.

PRESIDENTE. Non « delle finanze », come è stampato.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Deve dirsi « al Ministero dell'interno ». Solo per un errore di stampa si disse al Ministero delle finanze nella tabella distribuita ai signori senatori.

PRESIDENTE. Il signor senatore Griffini relatore propone che la petizione n. 7 sia trasmessa al ministro dell'interno.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata).

Prego il signor senatore Serafini a riferire sulla petizione n. 8.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Il signor Giovanni Garrone, notaio in Moncalieri, si rivolge al Senato perchè egli ritiene che una sezione della Corte d'appello di Torino, ed altra sezione della Corte d'appello di Casale non si siano contenute con giustizia verso di lui; ed avendo

il Garrone, come egli asserisce nella petizione fattone reclamo, non fu dato corso al reclamo stesso. Che poi, essendosi successivamente rivolto ai ministri di grazia e giustizia, dell'interno, alla Corte di cassazione, non ottenne alcuna soddisfazione, e per ottenerla ora egli si rivolge al Senato del Regno.

Senonchè la petizione contenendo proposizioni ingiuriose a carico di persone rispettabili, ed in complesso essendo sconveniente per la forma, la Commissione propone al Senato l'ordine del giorno puro e semplice a tenore degli articoli 86, 88 del nostro regolamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal signor senatore Serafini sulla petizione n. 8.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Prego il signor senatore Pasella a riferire sulla petizione n. 9.

Senatore PASELLA, *relatore*. Questa petizione riguarda una domanda contro la facoltà di poter eccedere la sovrimposta comunale e provinciale, e siccome in Senato vi è una Commissione apposita per questi aumenti d'imposte, fu ad essa rinviata questa petizione onde ne tenesse quel conto che avesse creduto.

Quindi la petizione del signor Verneti è esaurita.

PRESIDENTE. Questa petizione essendo stata rinviata ad una Commissione speciale è esaurita.

Prego il senatore Griffini di riferire sulle petizioni n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Le otto Deputazioni provinciali della regione veneta, alle quali si associarono quelle delle provincie di Como, Cantanzaro, Caserta, Teramo e Chieti chiedono che nella riproduzione del progetto di legge sui manicomi e sui maniaci, stato presentato a questo ramo del Parlamento nel 24 gennaio ultimo scorso e poscia ritirato, si modifichino le disposizioni dell'art. 18, diminuendo il peso che era stato posto a carico delle provincie, le quali erano chiamate a sostenere per intero la spesa delle costruzioni e riparazioni dei manicomi, nonchè quella del mantenimento dei pazzi, eccettuati soltanto gli innocui ed incurabili, il cui mantenimento sarebbe stato posto a carico

dei comuni, lasciando poi a vantaggio di questi quel tanto che avessero potuto ottenere dalle opere pie locali.

Queste Deputazioni provinciali, deplorando l'aggravio enorme che verrebbe alle provincie ove le disposizioni di quel progetto fossero riprodotte nel nuovo ed accettate, domandano che la spesa della cura e mantenimento dei pazzi sia posta a carico in parti eguali delle provincie e dei comuni.

La Deputazione provinciale di Chieti va più avanti, e domanda che si divida fra i due enti quel contributo che si possa ottenere dalle opere pie locali; di guisa che questo contributo avvanti per una metà le provincie e per l'altra i comuni.

La vostra Commissione, o signori, non ha creduto di poter confortare col suo voto siffatta proposta. Essa considerò che se sono aggravate le provincie, sono aggravatissimi i comuni, e che dal mettere una metà della spesa a carico di questi, ne potrebbe derivare un peso insostenibile, nel caso, non impossibile, che parecchi dementi appartengano ad un comune, forse piccolo e povero. Questo comune, se dovesse pagare da solo la metà della spesa, ne rimarrebbe schiacciato.

Quindi, non potendosi accogliere la proposta e nemmeno respingere una domanda relativa ad una legge, che presto dovrà essere ripresentata, la vostra Commissione cadde unanime nell'avviso di proporre il rinvio di queste petizioni al signor ministro dell'interno, perchè vi abbia gli opportuni riguardi, e vegga come si possa ripartire equamente l'onere tra le provincie ed i comuni, ove non si creda di mettere in tutto od in parte a carico dello Stato il trattamento dei pazzi.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto il rinvio di queste petizioni al Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio al Ministero dell'interno delle petizioni n. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Il signor ministro di grazia e giustizia accetta questo rinvio.

Lo pongo ai voti.

Chi lo accetta è pregato di sorgere.

(Approvato).

Prego l'on. senatore Serafini di riferire sulla petizione n. 17.

Senatore SERAFINI *relatore*. Il signor Giovanni Verità di Firenze, ritiene che si debbano introdurre delle modificazioni nella legislazione riguardante la procedura civile; ed alcune delle proposte che egli fa in tal senso hanno qualche importanza.

La vostra Commissione propone che sia rinviata questa petizione al Ministero di grazia e giustizia perchè ne tenga conto nel caso che veramente si debba venire a nuove modificazioni nella legislazione riguardante la procedura civile.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Non so quali siano le modificazioni e le riforme che propone il signor Giovanni Verità; il fatto è che al Ministero di grazia e giustizia non passa, si può dire, giorno che non arrivino progetti e osservazioni a questo riguardo; siccome però è materia che si riferisce al complicato argomento della procedura che può essere oggetto di studio, io non ho difficoltà di aderire alle conclusioni della Giunta per le petizioni, per il rinvio di questa petizione n. 17 al Ministero di grazia e giustizia.

Sono persuaso però che in essa vi potranno essere delle idee buone, ma che siano delle idee nuove sarà un po' difficile, tanto è immensa la farragine delle proposte che giornalmente viene rassegnata al Ministero.

PRESIDENTE. La Commissione per le petizioni per mezzo del relatore senatore Serafini propone che la petizione n. 17 sia trasmessa al Ministero di grazia e giustizia, proposta che accetta anche il signor ministro di grazia e giustizia.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Essendo così esaurito l'ordine del giorno io proporrei ai signori senatori di volersi riunire domani alle ore 2 pom. in seduta segreta, e poi alle 3 in seduta pubblica per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge testè votati per alzata e seduta.

Domani poi si vedrà se sarà il caso di tenere una seduta lunedì prossimo.

Non essendovi obiezioni rimane così stabilito: domani alle ore 2 pom., Comitato segreto; alle 3 pom., seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario;

2. Approvazione di una maggiore spesa di L. 12,038 32 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione della maggiore spesa di L. 170 37 al cap. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per il 1890-91;

Approvazione della maggiore spesa di L. 75,117 85 al cap. 22 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1890-91;

3. Convalidazione del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7051, riguardante la ricostruzione del palazzo demaniale detto il « Broletto » in Milano;

4. Convenzione col Messico del 20 agosto 1888, circa la nazionalità dei figli dei sudditi rispettivi.

La seduta è levata (ore 4 ³/₄).